Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 1644

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONTEVECCHI, SERRA, VIACCIANO, DONNO e CAPPELLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2014

Istituzione della classe di concorso per l'insegnamento dell'Italiano Lingua seconda/Lingua straniera (L2/LS)

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – A far tempo dall'ultimo decennio del secolo scorso l'Italia ha definitivamente accentuato quel processo di trasformazione che l'ha vista crescere come Paese di immigrazione. Al ritardo che ha investito nel suo complesso l'analisi del fenomeno migratorio si è coniugato il vuoto normativo concernente l'insegnamento dell'italiano e della promozione della lingua e della cultura italiana intesa come seconda lingua o quale lingua straniera.

Il numero di studenti (e/o studenti lavoratori) stranieri presenti nelle scuole italiane di ogni ordine e grado ha subito un fortissimo aumento, mentre vi è una significativa, non trascurabile richiesta di corsi di italiano all'estero, in modo particolare in quei Paesi caratterizzati da forte emigrazione italiana. Si consideri che – secondo quanto sostenuto nel IX *Rapporto Italiani nel Mondo 2014* della Fondazione Migrantes – a fronte dei lavoratori stranieri immigrati in Italia che nel 2010 assommavano a circa 43.000, l'esercito degli italiani che si trasferiscono all'estero, anche a causa dell'insistita crisi economica, ingrossa costantemente le sue fila, tanto da contare, rispettivamente per il 2012 e il 2013, ben 78.941 e 94.126 unità.

A fronte di ciò la figura professionale dell'insegnante di italiano per stranieri L2/LS non è ancora di fatto riconosciuta ufficialmente dallo Stato come concreta possibilità d'impiego prevista su tutto il territorio nazionale, e pertanto non solo in relazione a quelle aree normativamente all'avanguardia – come l'Alto Adige – che, a causa del bilinguismo, possono essere prese a esempio virtuoso. Nel medesimo tempo, tuttavia, si è sviluppata un'ampia serie di certificazioni, *master* e lauree in didattica dell'italiano come seconda lingua o lingua straniera che, non potendo usufruire di una ufficialità riconosciuta, precludono agli insegnanti qualificati la possibilità di accedere al tipo di professione che svolgono o cui aspirano, venendo spesso affidati quei ruoli a personale con competenze e professionalità non coerenti.

Troppo spesso gli interventi per la promozione e la diffusione della nostra cultura e della nostra lingua, fuori e dentro i confini territoriali, sono stati interpretati come lo stanco retaggio di una retorica nazionalistica che trova le sue radici e si dirama storicamente a partire dal fascismo. Solo più di recente si è affermata, viceversa, l'idea della diffusione della lingua e della cultura italiana come forma di investimento e bagaglio per muovere e guardare al futuro.

Talune iniziative pur lodevoli – a principiare dal riordino degli Istituti italiani di cultura all'estero (legge 22 dicembre 1990, n. 401) – non hanno potuto incidere tuttavia sulla formulazione di regole chiare per il reclutamento degli insegnanti di italiano come lingua straniera (o come L2 in Italia) e per la regolamentazione della loro carriera, definendo un ruolo, formulando le relative graduatorie e tracciando un percorso formativo.

Tale percorso – volto primariamente a uniformare la varietà e la molteplicità disomogenea dei criteri utilizzati per l'assegnazione degli incarichi da parte di quelle istituzioni o strutture riconosciute che si fanno carico di insegnare la nostra lingua – è suddiviso fra una fase «propedeutica», finalizzata ad affrontare le competenze di base (elementi di linguistica generale e di linguistica italiana, didattica dell'italiano, e via

enumerando), e una di «specializzazione», diversificata a seconda delle funzioni, del pubblico, delle finalità, delle esigenze.

Il presente disegno di legge colma pertanto un vuoto normativo e getta le basi affinché l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua o lingua straniera possa essere meglio definito, assurgere a materia concorsuale, e quindi disciplinato dalla legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto all'istituzione di una nuova classe di concorso per l'insegnamento dell'Italiano Lingua seconda/Lingua straniera (L2/LS), previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e delle Commissioni parlamentari competenti, nonché sentiti i rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rapprensentative. Con il medesimo decreto di cui al presente comma sono definiti i requisiti di accesso alla predetta classe di concorso e le modalità attuative della presente legge.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

€ 1,00